



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

settembre 2016

Oggetto: Condizioni per diniego del nullaosta all'istanza di ammissione all'albo dei CTU dei Tribunali.

Rispondiamo in merito alla possibilità che il Presidente (si presume, del Collegio, ndr) di rifiutare il nullaosta, ovvero non dare il benestare, alla domanda di iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici ed Albo Periti del Giudice presentata da un iscritto al Tribunale.

Orbene, gli art. 13 e ss. delle disp. att. al c.p.c. stabiliscono le condizioni di accesso all'albo dei CTU dei tribunali. In particolare, l'albo, tenuto dal presidente del tribunale, è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto all'albo professionale, designato dal Consiglio dell'ordine o dal Collegio della categoria cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici (v. art. 14 disp. att. c.p.c.).

Tornando al quesito posto, presupponendo che, con il termine “*Presidente*”, si intendesse il rappresentante legale del Collegio professionale e non il “*Presidente*” del tribunale, che è l'unica figura di “*presidente*” prevista dalla normativa specifica, il diniego o nulla osta all'iscrizione del professionista dall'albo dei CTU, in sede di comitato di valutazione ex art. 13 cit., è rappresentata dalla violazione di una delle condizioni di accesso all'albo prevista dall'art. 15 disp. att. c.p.c., il quale stabilisce che “*possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali*”. Orbene, per l'effetto del d.lgs. lgt. 23.11.1944 n. 269, le associazioni professionali sono state soppresse, in luogo degli ordini e collegi professionali.

Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Sulle domande di iscrizione decide il Comitato indicato nell'articolo 14. Contro il provvedimento del Comitato è ammesso reclamo, entro 15 giorni dalla notificazione, al Comitato previsto dall'art. 5”. Quindi, dalla norma si evince che la verifica del comitato si attaglia sulla: competenza tecnica in una determinata materia, sulla specchiata condotta morale e sulla iscrizione all'albo professionale.

Sul primo punto, si deve osservare che la sola competenza professionale dalla quale dipende il conseguimento di un determinato titolo di studio o l'iscrizione ad un determinato albo professionale non costituisce elemento sufficiente per suffragare quella competenza specifica che la legge stessa richiede per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici, richiedendosi una valutazione caso per caso delle effettive attitudini del candidato a svolgere funzioni peritali. “*In questa direzione, si è deciso che la sola iscrizione nel registro dei revisori contabili non costituisce titolo sufficiente per l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici*” (così, Corte di Appello di Genova 22 aprile 1996, nota Salafia).

Sulla specchiata condotta morale, non è possibile esprimere un giudizio di diniego all'iscrizione, se non in presenza di condotte penalmente rilevanti, cui conseguono provvedimenti di condanna.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – [www.cnpi.it](http://www.cnpi.it) – [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) – C.F. 80191430588

*settembre 2016*

Infine, l'iscrizione all'albo professionale, seppure la valutazione approfondisce il merito delle effettive conoscenze tecniche del candidato in ragione di una materia specifica, resta il presupposto inderogabile per proporre l'istanza di iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici del tribunale e, quindi, la verifica istruttoria, circa la posizione soggettiva del professionista iscritto (regolarità del pagamento della quota, ricorrenza di provvedimenti disciplinari, etc.) spetta al Collegio professionale di appartenenza.